

*Le possibili verifiche all'impianto familiare  
in una legge del 1999*

## Riscaldamento a gas e controllo


*La necessità della manutenzione ordinaria.  
Dettaglio della normativa*

Il DPR n. 551 del 21 dicembre 1999 ha ricordato agli Enti Locali la necessità di attuare un sistema di verifica e di controllo non solo delle *caratteristiche*, anche della corretta *manutenzione e gestione* degli impianti di riscaldamento.

Per la caldaia unifamiliare, primo responsabile è, naturalmente, il proprietario o l'effettivo utilizzatore (inquilino). Nel caso di non conformità della manutenzione o del mancato rispetto dei parametri relativi al risparmio energetico, il responsabile risponde in via amministrativa, con un'ammonizione.

La legge consente la delega a un «terzo responsabile», il quale dev'essere un tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 46/1990. Costui effettua il proprio intervento in base alle istruzioni per la regolazione, l'uso e la manutenzione indicati dal costruttore dell'impianto.

La manutenzione ordinaria, con il controllo tecnico, deve essere effettuata una volta l'anno;



almeno ogni biennio dovrà essere eseguita una prova strumentale per il prelievo dei prodotti della combustione («fumi») l'analisi dei valori relativi e la misura del rendimento dell'impianto. L'intervento di manutenzione dev'essere registrato nell'apposito libretto, con sottoscrizione del tecnico.

L'«Area Ambiente» della Provincia - Via Milano 13 - Brescia - tel. 030 3749655 - 3749637 - apertura al pubblico da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 - ha predisposto il dettaglio della normativa, che vale per tutti i Comuni, escluso il Capoluogo. A tale ufficio è possibile rivolgersi per chiarimenti sulle singole situazioni particolari. Inutile dire che è opportuno porsi il problema spontaneamente,

per tempo; prima che da un controllo emergano manchevolezze dell'impianto o irregolarità del suo funzionamento.

Vittorio Martinelli

